



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

.Prot 47623 del 26/9/2019

Modugno, 26 settembre 2019

Al Responsabile Servizio 4 – Assetto del Territorio

SEDE

OGGETTO: Richiesta parere del 22/08/2019 prot.42137 – Pubblicazione deposito PUE. Riscontro.

In riferimento alla richiesta di parere, come indicata in oggetto, la scrivente, a seguito della disamina delle normative di riferimento e della giurisprudenza esistente sul punto, rappresenta quanto segue.

L'art.32 della L.69/2009, intitolato “ Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”, prevede espressamente, al comma 1 :

”A far data dall'1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” .

1 bis : “ *Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione di strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica*”.

Dalla disamina delle due disposizioni, ma soprattutto dal titolo dell'articolo in questione, si evince quella che è la *ratio* del legislatore statale, successiva e prevalente rispetto alla legge regionale che, tra l'altro, normava una disciplina non soggetta alla sua esclusiva potestà legislativa, cioè quella di procedere alla progressiva eliminazione della produzione di materiale cartaceo e, per l'effetto, di ridurre gli oneri a carico della

finanza pubblica, eliminando, tra le attività conferenti valore di pubblicità legale agli atti e provvedimenti amministrativi, quello della pubblicazione sui quotidiani.

Ciò si evince con chiarezza dal successivo comma 5, del medesimo art. 32, laddove si statuisce che:” *A decorrere dall’1 gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dall’1 gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio*”.

Ne deriva, pertanto, che la pubblicazione sui quotidiani non costituisce *conditio sine qua non* ai fini della pubblicità legale del provvedimento amministrativo, costituendo, semmai, un’ attività meramente integrativa e certamente non obbligatoria per l’Ente.

Infatti, a conferma di quanto sopra evidenziato, il comma 2 del medesimo art. 32, prevede espressamente l’obbligo per le amministrazioni di pubblicare sui quotidiani solo “gli atti concernenti le procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci...”.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano Cordiali Saluti.

Il Responsabile Avvocatura Comunale

Avv. Cristina Carlucci

Firmato da:Cristina Carlucci
Data: 26/09/2019 15:17:37

Zimbra

avvocatura@comune.modugno.ba.it

trasmissione parere su pubblicazione deposito PUE - Maglia N

Da : avvocatura@comune.modugno.ba.it

gio, 26 set 2019, 15:18

Oggetto : trasmissione parere su pubblicazione deposito PUE
- Maglia N 1 allegato**A :** Domenico PETRUZZELLIS
<d.petruzzellis@comune.modugno.ba.it>

Gent.mo,
come da intese Ti trasmetto, in allegato, il parere prot. 47623 del 26/9/2019 a
riscontro della Tua richiesta del 22/8/2019 prot.42137, concernente quanto in
oggetto.

Un caro saluto
Cristina Carlucci

Avv. Cristina Carlucci

Avvocatura Comunale

Sede legale: Piazza del Popolo, 16*Sede operativa:* Viale della

Repubblica, 46/b

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.865 -

mail: avvocatura@comune.modugno.ba.it

P.E.C.:

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

www.comune.modugno.ba.it



**parere su
pubblicazione
on line variante
PRG maglia
N.pdf**
406 KB



CITTÀ DI MODUGNO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865337 - fax 080.5865365

PEC: assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Prot. n.

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



C_F262 - - 1 - 2019-08-22 - 0042137

Prot. Generale n: 0042137

Data: 22/08/2019 Ora: 08.55

Classifica:

Al Responsabile Avvocatura Comunale

➔ dr.ssa Cristina CARLUCCI

mail : ufficio.legale@comune.modugno.ba.it

E, p.c. All' assessore avv. Francesca BENEDETTO

OGGETTO: Pubblicazione deposito PUE. Richiesta parere.

Nell' ambito del procedimento di adozione della Delibera GC n. 59/2019, recante *"variante e completamento della maglia N, ex PdZ 167/'62, ai sensi della variante al PRGC per il riporto della tipizzazione funzionale delle maglie M,N,C, approvata con DGR n. 562 del 31.03.2005, ai sensi del' art. 16, comma 10 bis, della L. R. n. 20/'01"*, è stata riscontrata la mancata pubblicazione dell' avviso di deposito del piano presso la segreteria comunale, ai fini della libera visione al pubblico per l' eventuale produzione di osservazioni, presso almeno due quotidiani a diffusione nella provincia, come recita l' art. 16, 4° comma, LR n. 20/'01 e smi.

La pubblicazione risulta invece correttamente avvenuta sull' Albo Pretorio *on line*.

Invero sul tema della progressiva informatizzazione delle pubblicità di atti e provvedimenti amministrativi è intervenuta la legge n. 69/2009 e smi, prevedendo all' art. 32, 5° comma, che, con decorrenza 1° gennaio 2013, *" le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione"*.

Più recentemente gli obblighi di pubblicità sono stati reintrodotti, ma in specifico riferimento ad avvisi e bandi di gara ed informazione post-gara di cui ai procedimenti statuti nel Codice dei Contratti.

Si chiede alla S.V. un parere sull' applicabilità al caso di specie della richiamata disposizione *ex lege* n. 69/2009, ovvero se in carenza di pubblicazione dell' avviso di deposito del PUE su quotidiani possa far luogo l' avvenuta pubblicazione all' Albo Pretorio *on line*, osservando in definitiva che la pubblicità legale cui si riferisce la L. n. 69/2009, pur non essendo fattispecie identica alla forma generica di pubblicità richiesta da LR n. 20/'01, può a quest' ultima ben assimilarsi per la sua caratteristica di maggiore rilevanza giuridica.

Modugno, lì 22.08.'19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4

ing. Domenico Petruzzellis

Wolters
Kluwer

LEGGI D'ITALIA Legale

L. 18/06/2009, n. 69**Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.****Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)****In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'*articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4*. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. ^{(20) (21)}

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽¹⁹⁾

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. ⁽²²⁾

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. ⁽¹⁸⁾

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'*articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, e successive modificazioni, con *decreto del Ministro per l'Innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al *decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, prevista dal codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.

(18) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*.

(19) Comma inserito dall'*art. 5, comma 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 5, comma 7, del medesimo D.L. 70/2011*.

(20) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 6-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la Del. 8 gennaio 2010, n. GOP 2/10.

(22) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 26 aprile 2011*.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati



LEGGI D'ITALIA Legale

Cons. Stato Sez. III, 28/09/2018, n. 5570

Società I.M. c. E.S.T.A.R. e altri

ATTI AMMINISTRATIVI

Atti amministrativi
in genere

Atti amministrativi - In genere

L'effetto conoscitivo di un atto amministrativo, opponibile erga omnes, deve fondarsi su una specifica disciplina di legge con la conseguenza che la pubblicazione sul sito istituzionale on line dell'ente che lo adotta, in mancanza di una disposizione normativa che attribuisca valore ufficiale a tale forma di ostensione, non può fondare alcuna presunzione legale di conoscenza.

FONTI

Massima redazionale, 2018

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

Die evi $\gamma_1 \in$ der Laplace "N"

[illegible]

La nota del Segretario Generale è in realtà quella ^{la telefonata} di
della Serrero, cui non viene apposto nulla.

La Variante di se fosse, quindi, se fosse in mente conseguenza
con la "generale" sperimentazione effettuata e definita con
la Delibera 6/2011 e che ha ad oggetto la via diretta ed indiretta,
il lavoro sperimentale della PAGURA N° 1 ed l'esecuzione di
lavori sperimentali (testi esecutori) della via diretta volumetrica
corrispondente.

L.R. 91/2011 ext. 10 Co. 1

93_21 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	93_21_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza (28, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione 6.2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: In violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, Intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
93_22 Fase di controllo: controllo e effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCT	93_22_1 Controllo dell'effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: In violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, Intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
93_23 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	93_23_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: In violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, Intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative
93_24 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimenti obblighi informativi	93_24_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPCT	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: In violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, Intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	Accordi con soggetti privati	Impatto: Basso Probabilità: Basso Risultato: Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative